

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI  
INFRASTRUTTURALI SULLA STRADA STATALE 4 "SALARIA"  
(Art. 2 DPCM 16/04/2020 - art. 4 D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019)

**ORDINANZA N. 5 DEL 1 GIUGNO 2023**

**Disposizioni per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi  
di adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza  
della S.S. 4 "Salaria" dal km 56+000 al km 70+800.**

**Il Commissario Straordinario** per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale n. 4 "Salaria", nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato il citato articolo 4 del decreto legge n. 32 del 2019;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** l'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare,

- il comma 1 concernente l'individuazione, mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;
- il comma 2, concernente la facoltà del Commissario Straordinario, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, di provvedere alla rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori;
- il comma 3 concernente facoltà del Commissario Straordinario ad operare, per l'esecuzione degli interventi, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;

- il comma 5 concernete la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, e, in particolare:

- l'art. 1, che ha individuato gli interventi sulla strada statale n. 4 "Salaria", di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;
- l'art. 2, che autorizza il Commissario Straordinario ad avvalersi per l'espletamento del suo incarico delle strutture di Anas S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'allegato 1, integrato nell'art. 1, che assegna alla responsabilità del Commissario Straordinario le attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione degli interventi elencati nello stesso allegato 1, da attuare anche per fasi funzionali;

**VISTA** l'Ordinanza n. 2 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario, recante "Approvazione del Piano Commissariale per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 4 Salaria" e, in particolare,

- l'art. 1 comma 1 concernente l'approvazione dell'elenco degli interventi puntuali di ammodernamento, in sede o in variante, della strada statale, già previsti nell'Allegato 1 al D.P.C.M. del 16.04.2021 e li identifica nell'Allegato 1 – parte A della stessa Ordinanza;
- l'art. 3 comma 2 concernente la facoltà del Commissario Straordinario di rimodulare il Piano degli interventi, qualora necessario a poter più celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, anche disponendo l'articolazione dei singoli interventi del Piano in lotti, sub-lotti o stralci, funzionali e/o costruttivi;

**CONSIDERATO** che nell'elenco, di cui all'Allegato 1 – parte A dell'Ordinanza n. 2 del 14 aprile 2022, delle opere puntuali di ammodernamento, in sede o in variante, della strada stradale, già previste nell'Allegato 1 al D.P.C.M. del 16.04.2021 sono ricompresi i seguenti interventi:

- S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 – CUP F21B12000000005;
- S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 - CUP F37H20003850001;

**CONSIDERATO** che detti interventi risultano ricompresi nel vigente Contratto di Programma di Anas S.p.A. con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** l'art. 1 dell'Ordinanza n.3 del 16 Novembre 2022 relativa all'Attuazione dell'intervento S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 – CUP F21B12000000005, e, in particolare,

- il comma 1, con cui è stata individuata ed approvata la suddivisione dell'intervento in quattro stralci funzionali:

- S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 57+900 - Stralcio 1 - CUP F77H22003820001;
  - S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 57+900 al km 59+450- Stralcio 2 - CUP F77H22003830001;
  - S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 59+450 al km 61+440 - Stralcio 3 - CUP F77H22003840001;
  - S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 61+440 al km 63+960- Stralcio 4 - CUP F77H22003850001;
- il comma 4, che dispone per gli stralci sopra indicati le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.;
- il comma 5, che autorizza Anas S.p.A. ad attuare l'intervento anche tramite la progressiva realizzazione dei singoli Stralci funzionali sopra indicati;

**VISTO** l'art. 1 dell'Ordinanza n.4 del 28 Aprile 2023, relativa all'Attuazione dell'intervento S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 - CUP F37H20003850001, e, in particolare,

- il comma 1, con cui è stata individuata ed approvata la suddivisione dell'intervento in tre stralci funzionali:
  - S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 - Stralcio 1 – dal Km 64+000 al Km 66+925 - CUP F21B23000190001;
  - S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 - Stralcio 2 – dal Km 66+925 al Km 70+100 - CUP F31B23000090001;
  - S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 - Stralcio 3 – dal Km 70+100 al Km 70+800 - CUP F11B23000120001;
- il comma 4, che dispone per gli stralci sopra indicati le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.;
- il comma 5, che autorizza Anas S.p.A. ad attuare l'intervento anche tramite la progressiva realizzazione dei singoli Stralci funzionali sopra indicati.

**CONSIDERATA** la necessità di dare pronta attuazione al Piano Commissariale e provvedere con celerità alla realizzazione dagli interventi infrastrutturali sopraindicati, individuati come caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva e attuativa, e che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale e locale;

**CONSIDERATO** che gli interventi in oggetto insistono su una tratta continua di circa 15 km della S.S. 4 "Salaria", attualmente in esercizio e caratterizzata da rilevanti volumi di traffico ed elevato tasso di incidentalità;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale al fine di assicurare il contenimento dei tempi complessivi di realizzazione delle opere;

**CONSIDERATE** le necessità di coordinamento, modularità e flessibilità dello sviluppo dei cantieri sulle diverse tratte stradali in relazione alle interferenze tra i lavori di adeguamento della sede stradale esistente e la gestione della continuità di traffico sulla stessa;

**CONSIDERATO** che gli interventi in oggetto si possono ritenere sostanzialmente assimilabili e rispondenti ad un unico quadro esigenziale di adeguamento messa in sicurezza della sede stradale esistente e risultano pertanto costituiti da un insieme di opere e lavorazioni di tipologia standardizzata, sia in termini realizzativi che di cantierizzazione;

**CONSIDERATO** che per tali interventi sono disponibili elaborati progettuali ad un livello di dettaglio tale da definire puntualmente le prestazioni e le attività necessarie alla corretta esecuzione delle opere e delle lavorazioni da realizzare;

**CONSIDERATO** che lo strumento dell'Accordo Quadro per lavori consente di gestire efficacemente l'esecuzione dei lavori previsti garantendo coordinamento delle attività, modularità e flessibilità nell'apertura dei cantieri, incremento dei livelli di sicurezza del traffico sulla tratta stradale durante i lavori, riduzione dei tempi complessivi di realizzazione, nonché standard tecnico-prestazionali univoci per l'intera tratta di intervento;

**RITENUTO**, pertanto, di prevedere, poter più celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legge n. 32 del 2019, non ostando ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro di cui all'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE con uno o più operatori economici, tenendo conto dei vantaggi acceleratori da esso derivanti in relazione alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione delle opere da realizzare;

**RITENUTO**, in ragione delle necessità sopra richiamate di semplificazioni ed accelerazioni procedurali, di derogare al Codice dei contratti pubblici e alle ancora vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", come meglio dettagliato nel dispositivo della presente Ordinanza e fatta eccezione delle disposizioni degli stessi che saranno specificamente richiamate;

**CONSIDERATO** che sia possibile procedere alla predetta deroga per gli interventi in oggetto in applicazione dell'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**CONSIDERATA** l'istruttoria condotta congiuntamente alle strutture di ANAS S.p.A. circa la programmazione generale delle attività da porre in essere per gli interventi e la definizione delle tempistiche principali relative alle attività di appalto ed esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** che Anas S.p.A. disponga dei necessari requisiti di capacità organizzativa e gestionale, nonché delle competenze tecniche e amministrative connessa al completo svolgimento delle procedure necessarie all'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi in argomento;

## DISPONE

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui integralmente riportate, nel rispetto delle prerogative di legge, nell'esercizio dei poteri di cui al DPCM 16.04.2021 e all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

## ART. 1

### (Individuazione degli interventi)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto-legge n. 32 del 2019 e s.m.i., allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, sono disciplinate dalla presente Ordinanza le modalità di affidamento dei lavori degli interventi:

- S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 – CUP F21B1200000005
- S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento a 4 corsie della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 - CUP F37H20003850001

come suddivisi in stralci funzionali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3 del 16 Novembre 2022 e dell'art. 1 dell'Ordinanza n.4 del 28 Aprile 2023.

2. La modalità di affidamento considera le necessità di coordinamento, modularità e flessibilità nello sviluppo dei cantieri sulle diverse tratte stradali in relazione alle interferenze tra i lavori di adeguamento della sede stradale esistente e la gestione della continuità di traffico sulla stessa, assicurando il contenimento dei tempi complessivi di realizzazione delle opere.

## ART. 2

### (Modalità di affidamento dei lavori)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione delle opere, l'affidamento dei lavori degli interventi di cui all'art. 1, ricompresi nelle Ordinanze del Commissario Straordinario, avviene tramite uno o più Accordi Quadro, con un operatore economico individuato previa procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE.

2. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento degli Accordi Quadro di cui al comma 1 si articola in due Lotti, distinti per tratta stradale:

- Lotto 1: S.S. 4 "Salaria" dal km 56+000 al km 64+000
- Lotto 2: S.S. 4 "Salaria" dal km 64+000 al km 70+800

3. La predetta procedura è indetta da Anas S.p.A., che opera in qualità di Stazione Appaltante ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

4. Considerato il carattere di straordinarietà degli interventi di cui all'art. 1, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea al ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro con un operatore economico, la procedura di evidenza pubblica è indetta ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in deroga al Codice dei contratti pubblici, in particolare agli articoli 23 e 54, e alle ancora vigenti norme del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, e si svolgerà specificamente:

- senza rilancio competitivo;
- senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art.23 del Codice dei contratti pubblici;
- con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con possibilità di presentare offerta per uno solo dei lotti al fine di garantire una più ampia distribuzione degli operatori economici presenti sul territorio
- con l'utilizzo della piattaforma telematica di Anas S.p.A., che garantisce l'integrità e l'immodificabilità delle offerte; le sedute pubbliche si svolgeranno, pertanto, esclusivamente in modalità telematica, senza la presenza degli operatori;

- con la previsione della possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
- in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;
- con la previsione che il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sugli operatori economici che risulteranno assegnatari di uno dei lotti.

5. I singoli Accordi Quadro dovranno disciplinare la gestione simultanea di più Contratti Attuativi che gli esecutori, assegnatari di un singolo Lotto, dovranno assicurare.

6. In deroga all'articolo 92, comma 5 del Regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 è fatto divieto agli operatori economici di ricorrere all'istituto della cooptazione.

7. In deroga all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva che l'esecutore deve costituire per la sottoscrizione del singolo Accordo Quadro, pari al 2%, dovrà essere calcolata rispetto all'importo dei lavori del Lotto assegnato. L'importo della garanzia per i Contratti Attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi. Rimangono fermi i benefici e le riduzioni di legge.

8. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e nel rispetto dei relativi cronoprogrammi, Anas S.p.A. stipula appositi Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro con l'operatore economico individuato all'esito della procedura di cui al comma 2. I Contratti Attuativi hanno ad oggetto l'appalto dei lavori di progetti esecutivi di stralci funzionali o costruttivi degli interventi di cui all'art. 1, approvati dal Commissario Straordinario ai sensi e nelle modalità dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e s.m.i..

9. In deroga all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, la dichiarazione di subappalto potrà essere resa o modificata anche successivamente in fase di esecuzione. In deroga all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, la dichiarazione di subappalto formulata in fase di gara potrà essere oggetto di soccorso istruttorio.

10. E' sempre consentito ad Anas S.p.A. di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti Attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020. Della sottoscrizione dei Contratti Attuativi è sempre informato il Commissario Straordinario, che svolge funzioni di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo Quadro.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di esecuzione dei lavori, Anas S.p.A., al momento della sottoscrizione del Contratto Attuativo, può inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o più turni giornalieri, al fine di assicurare la continuità dei cantieri e la massima celerità nella realizzazione delle opere, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori ed in coerenza con l'accordo sottoscritto in data 11.12.2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Organizzazioni Sindacali.

12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione dei Contratti Attuativi attivati entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro di cui al comma 2.

13. Anas S.p.A. deve garantire che la progettazione esecutiva degli interventi di cui all'art. 1, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del Codice dei contratti pubblici, assicuri la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

**ART. 3**  
**(Copertura finanziaria)**

1. I contributi, le indennità ed i costi per pubblicità relativi alle procedure di cui all'art. 2 sono posti a carico del Quadro Economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
2. I costi interni di Anas S.p.A., relativi all'espletamento delle attività di cui all'art. 2 sono completamente compensati e integralmente contenuti negli Oneri di Investimento di Anas S.p.A. riconosciuti nel Quadro Economico dell'intervento ai sensi e nelle modalità previste dalle norme vigenti.

**ART. 4**  
**(Dichiarazione di urgenza ed efficacia)**

1. La presente ordinanza è comunicata ad al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Lazio, alla Regione Marche e ad ANAS S.p.A., ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale n. 4 "Salaria".
2. In considerazione della necessità di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza di cui all'art. 1, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, ottavo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i..
3. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua trasmissione alle Amministrazione ed alle Società di cui al comma 1.
4. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto-legge sopra richiamato, ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fulvio Maria Soccodato